

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1299}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, PALOMBY ADRIANA, DELFINO, DE MARZIO,
BORROMEO D'ADDA, CALABRO', CERQUETTI, CERULLO,
COVELLI, d'AQUINO, di NARDO, GALASSO, LAURO,
MANCO, MENICACCI, NICOSIA, SPONZIELLO**

Presentata il 28 marzo 1977

**Riapertura dei termini di decorrenza per la concessione
della pensione sociale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituzione della « pensione sociale » prevista con legge 30 aprile 1969, n. 153, ha indubbiamente risolto, sia pure in parte, i gravi problemi di una fra le più disagiate categorie di cittadini, e cioè gli ultrasessantacinquenni privi di reddito.

Ciò nonostante, forse a causa di errata interpretazione delle norme e della conseguente presentazione tardiva della necessaria domanda, un notevole numero di aventi diritto ha perduto ratei di pensione.

Nella maggior parte dei casi si tratta di degenti in ospedali, sanatori, case di cura, case di riposo o ricovero, ed inoltre di anziani ammalati residenti in località isolate che non hanno avuto la possibilità di venire tempestivamente a conoscenza dell'isti-

tuzione della citata pensione sociale e delle disposizioni per l'ottenimento della stessa, di cui alla succitata legge.

Poiché è evidente che i motivi per i quali questi anziani cittadini non hanno ancora richiesto la pensione sociale o l'hanno richiesta con ritardo sono da imputare unicamente alle loro disagiate e precarie condizioni, sottoponiamo alla vostra attenzione la seguente proposta di legge, nella certezza che i motivi sociali che hanno giustamente ispirato l'istituzione di questo tipo di pensione, troveranno l'assemblea concorde sulla necessità di rendere giustizia a questi sfortunati cittadini, permettendo loro — mediante l'approvazione della proposta di legge *de quo* — di sanare gli errori commessi, evidentemente indipendenti dalla loro volontà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La pensione sociale, istituita con l'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, viene concessa ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, che ancora non ne abbiano fatto richiesta, con decorrenza 1° maggio 1969 purché a tale data abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e, con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età predetta, a coloro i quali abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età dopo il 30 aprile 1969.

La relativa domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per i cittadini italiani provenienti dall'estero, la pensione non potrà in alcun caso avere decorrenza precedente il mese nel quale hanno fissato la residenza in Italia.

ART. 2.

I titolari di pensione sociale che alla data del 30 aprile 1969 avevano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, ma abbiano presentato la domanda di pensione dopo il 30 aprile 1970 ed ai titolari di pensione sociale che, compiuta la predetta età dopo il 30 aprile 1970, abbiano presentato domanda di pensione con ritardo, hanno diritto alla liquidazione delle rate di pensione dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età a tutto il mese precedente la decorrenza della pensione sociale in atto.

ART. 3.

Le domande in corso di esame alla data di pubblicazione della presente legge saranno decise secondo le norme predette.

ART. 4.

Per conseguire i benefici previsti dalla presente legge, rimangono immutate le condizioni di diritto stabilite dall'articolo 26 della legge n. 153 del 1969 modificato dall'articolo 3 della legge n. 160 del 1975.